

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

(approvato nel COLLEGIO DOCENTI del 03 febbraio'15-delibera n.9)

L'ammissione alla classe successiva viene espressa dal CdC all'unanimità o a maggioranza quando viene riconosciuta la capacità dello studente di proseguire gli studi sia per il profitto conseguito che per l'impegno espresso.

La non ammissione alla classe successiva viene espressa dal CdC all'unanimità o per voto di maggioranza.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva va dettagliatamente motivato, individuando tutte le componenti che lo hanno determinato al fine di fornire un insieme coerente sia sul piano formale che nella sostanza.

In caso di sospensione di giudizio il CdC deve motivare le carenze e fornire indicazioni per il recupero. In particolare, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga, con opportuna motivazione:

1. Si può procedere alla sospensione di giudizio in presenza di un numero non superiore a tre valutazioni insufficienti.
2. Nel caso di tre insufficienze gravi o più di tre insufficienze non è consentita né la sospensione di giudizio, né l'ammissione alla classe successiva.
3. Costituiscono aggravanti e concorrono al giudizio di non promozione, oltre alla recidività, il disimpegno evidenziato, il comportamento non corretto, nonché l'elevato numero di assenze non giustificato da gravi accertate motivazioni.
4. L'insufficienza nel comportamento non consente né la sospensione di giudizio, né l'ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe ha discrezione nell'individuare motivazioni serie e accertate che consentono, al di là dell'esito scolastico deficitario, la sospensione di giudizio o l'ammissione alla classe successiva. Nel caso di non promozione per il 2° anno consecutivo, il Collegio Docenti valuta se offrire all'alunno la possibilità di iscriversi per la 3° volta alla medesima classe, tenendo conto del parere verbalizzato dal CdC all'atto dello scrutinio finale.